SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 settembre 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Delannay Marcette, nata a Pointe à Pitre (Guadalupe) il 10 luglio 1969, cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «assistant de service social» rilasciato il 24 giugno 1991 dal «Ministere des affaires sociales et de l'emploi» di Parigi, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Considerato che la richiedente ha dimostrato di aver esperienza in Francia nell'ambito professionale per cui richiede il riconoscimento per un periodo superiore a due anni;

Ritenuto che non sussistono differenze sostanziali fra il percorso accademico-professionale della migrante rispetto a quello dell'assistente sociale italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 19 marzo 1998 e del 10 luglio 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Alla sig.ra Delannay Marcette, nata a Pointre à Pitre il 10 luglio 1969, cittadina francese, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 15 settembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8399

DECRETO 16 settembre 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Monica Gomez Ortiz, nata a Barcellona il 4 aprile 1972, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal «Colegio Oficial de Psicologos» di Catalogna cui la richiedente è iscritta dal 9 ottobre 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «llicenciada en Psicologia» conseguito presso l'Università di Barcellona nel giugno 1995;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Alla sig.ra Monica Gomez Ortiz, nata a Barcellona il 4 aprile 1972, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 settembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8400

DECRETO 16 settembre 1998.

Reiezione dell'istanza di riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Paggetti Ciocchetti Donatella, nata a Firenze il 1° febbraio 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo e l'esercizio in Italia della professione di «psicoterapeuta»;

Considerato che l'istante è in possesso del diploma di laurea in psicologia conseguito presso l'Università di Padova ed è iscritta all'albo degli psicologi della regione Liguria a far data dall'11 marzo 1994;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante norme in materia di «Ordinamento della professione di psicologo», l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi successivamente al conseguimento della laurea in psicologia, mediante specializzazione della durata di almeno quattro anni e che prevedano adeguata formazione ed addestramento nel settore della psicoterapia;

Rilevato che, come emerge dalla documentazione allegata all'istanza, la sig.ra Paggetti Ciocchetti ha svolto attività professionale in Francia, ove l'attività di psicoterapeuta non rappresenta una professione regolamentata, secondo quanto risulta anche dalla dichiarazione del Ministere du travail et des affaires sociales versata in atti dalla istante;

Considerato infine, che il percorso formativo accademico della richiedente, rappresentato dalla laurea in psicologia conseguita presso una Università degli studi italiana, non è di per sé sufficiente per l'esercizio della professione psicoterapeutica;

Rilevato che il semplice riconoscimento ottenuto in Francia del diploma di laurea conseguito in Italia dalla sig.ra Paggetti Ciocchetti non può avere, evidentemente, alcuna rilevanza in ordine al contenuto ed alla natura del titolo accademico, che deve continuare ad essere considerato nazionale;

Ritenuto che l'esperienza professionale nel settore della psicoterapia acquisita presso istituzioni pubbliche e private francesi e documentate dall'istante non è sufficiente, sia per la durata dell'attività effettivamente svolta sia per il grado di approfondimento della materia, a colmare le lacune determinate dalla carenza formativa rappresentata dalla mancata frequenza del corso di specializzazione in psicoterapia; ed invero il corso di studi seguito — il corso di laurea in psicologia — non è orientato allo svolgimento dell'attività psicoterapeutica, come rilevato nella Conferenza di servizi del 10 luglio 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 ottobre 1996, del 20 novembre 1997 e del 10 luglio 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute appena indicate;

Decreta:

L'istanza presentata dalla sig.ra Paggetti Ciocchetti Donatella, nata a Firenze il 1° febbraio 1965, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di «psicoterapeuta» conseguito in Francia, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 16 settembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8401

DECRETO 16 settembre 1998.

Riconoscimento condizionato di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Sibilla Nagel, nata il 31 luglio 1962 a Stoccarda (RFG), cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «rechtsanwaltin», rilasciatogli in data 6 luglio 1994 dal Ministero di giustizia di Frankfurt am Main, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico superando il primo esame di Stato il 14 febbraio 1991 ed il secondo il 2 febbraio 1994 presso il Ministero della giustizia bavarese;

Ritenuto che per l'esercizio della professione legale in Italia occorre la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Sibilla Nagel, nata il 31 luglio 1962 a Stoccarda (RFG), cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di «rechtsanwaltin» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al p.d.g. 1º dicembre 1993, come modificato dal p.d.g. 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 16 settembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A8402

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gallarate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Gallarate ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 30 luglio 1998, dovuto alla partecipazione di parte del personale in servizio in veste di coadiuvanti il comitato di vigilanza del concorso pubblico per esami a 479 posti di collaboratore tributario presso il Ministero delle finanze;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Gallarate in data 30 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 settembre 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A8446

DECRETO 17 settembre 1998.

Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso le conservatorie dei registri immobiliari di Breno, Castiglione Stiviere, Civitavecchia, Frosinone, Lecco, Montepulciano, Novara, Sanremo, Voghera.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tec-

niche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a),* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la Direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le conservatorie dei registri immobiliari di Breno (Brescia), Castiglione Stiviere (Mantova), Civitavecchia (Roma), Frosinone, Lecco, Montepulciano (Siena), Novara, Sanremo (Imperia) e Voghera (Pavia) già automatizzate ed autorizzate a ricevere le note su supporto informatico, sono fornite delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi nelle conservatorie dei registri immobiliari di Breno (Brescia), Castiglione Stiviere (Mantova), Civitavecchia (Roma), Frosinone, Lecco, Montepulciano (Siena), Novara, Sanremo (Imperia) e Voghera (Pavia) devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. Le conservatorie dei registri immobiliari metteranno in ufficio, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1998

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale
della Direzione generale affari civili
e libere professioni
del Ministero di grazia e giustizia
HINNA DANESI

98A8492

DECRETO 17 settembre 1998.

Obbligo di presentazione su supporto informatico delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione presso la sezione staccata di Tempio Pausania dell'ufficio del territorio di Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1985, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1986, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione, la nota di iscrizione e la domanda di annotazione da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1990, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante procedure e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1993, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante modificazione al decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione delle nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Visto l'art. 10, comma 18, lettera *a),* del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con il quale sono state introdotte modifiche all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, recante le nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che prevede l'obbligo di presentazione su supporto informatico presso le conservatorie dei registri immobiliari e gli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione della nuova automazione e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione, da presentarsi alle conservatorie dei registri immobiliari o agli uffici del territorio, devono essere obbligatoriamente redatte su supporto informatico a partire dalla data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da emanarsi di concerto tra il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze e la direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che il servizio di pubblicità immobiliare presso la sezione staccata di Tempio Pausania (ufficio del territorio di Sassari) è già automatizzato con autorizzazione a ricevere le note su supporto informatico, e che lo stesso ufficio è fornito delle apparecchiature e del software necessari per consentire agli utenti interessati di registrare su supporto informatico le formalità da presentare allo sportello di accettazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Le note di trascrizione, di iscrizione e le domande di annotazione da presentarsi presso il servizio di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Tempio Pausania (ufficio del territorio di Sassari) devono essere redatte su supporto informatico.

2. La presentazione e la ricezione delle formalità presentate su supporto informatico avviene in conformità a quanto stabilito dai decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.

3. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce motivo di rifiuto della formalità, ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

Art. 2.

1. La sezione staccata, di cui all'art. 1, metterà nei propri locali, a disposizione di coloro che non sono in grado di redigere note su supporto informatico, le apparecchiature ed il software necessario per la registrazione su dischetto delle formalità che dovranno successivamente essere presentate dal richiedente allo sportello di accettazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1998

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
del Ministero delle finanze
VACCARI

Il direttore generale
della Direzione generale affari civili
e libere professioni
del Ministero di grazia e giustizia
HINNA DANESI

98A8493

DECRETO 24 settembre 1998.

Attivazione degli uffici delle entrate di Bari, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Catanzaro, Pisticci, Potenza, Castelvetrano, Marsala e Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, ed in particolare l'art. 34, con cui è stata abrogata la norma che prevedeva il decorso di un periodo minimo di tre mesi fra la nomina dei direttori degli uffici delle entrate e l'attivazione degli uffici stessi;

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1998, con il quale è stata determinata la competenza territoriale di taluni uffici delle entrate a base circoscrizionale, e nel quale è altresì specificato che a Bari, ove sono previsti tre uffici circoscrizionali, ne verranno provvisoriamente attivati solo due con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale della predetta sede, non essendo stato ivi possibile reperire immobili dislocati in maniera tale da consentire di ubicare i tre previsti uffici in posizione baricentrica rispetto al loro bacino di utenza;

Ritenuta la necessità di procedere nel programma di graduale realizzazione degli uffici delle entrate, sulla base anche della sperimentazione effettuata presso gli uffici delle entrate attivati nel 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate degli uffici stessi specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di inizio di funzionamento degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Bari, Caltanissetta, Matera e Potenza, nonché le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza territoriale limitatamente all'ambito provinciale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione.

3. A decorrere dal 14 ottobre 1998 è attivata ad Alcamo una sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
PUGLIA	Bari	1° e 2° ufficio delle entrate a base circoscrizionale di **Bari**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed uffici del registro atti giudiziari, atti pubblici, atti privati bollo e demanio, successioni e radio di Bari	1° ottobre 1998
CALABRIA	Crotone	Ufficio delle entrate di **Crotone** e sezione staccata di Cirò	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Crotone e Cirò ed ufficio del registro di Crotone	1° ottobre 1998
	Catanzaro	Ufficio delle entrate di **Lamezia Terme** e sezione staccata di Soveria Mannelli	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Lamezia Terme e Soveria Mannelli ed ufficio del registro di Lamezia Terme	6 ottobre 1998
	Vibo Valentia	Ufficio delle entrate di **Vibo Valentia** e sezioni staccate di Mileto, Serra San Bruno e Tropea	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea ed ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mileto	7 ottobre 1998
	Catanzaro	Ufficio delle entrate di **Catanzaro** e sezioni staccate di Borgia, Chiaravalle Centrale, Soverato e Squillace	Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, sezione staccata della Direzione regionale delle entrate, ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Catanzaro, nonché uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Chiaravalle Centrale e Soverato ed uffici distrettuali delle imposte dirette di Borgia e Squillace	9 ottobre 1998
BASILICATA	Matera	Ufficio delle entrate di **Pisticci** e sezioni staccate di Policoro, Rotondella e Stigliano	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Pisticci, Rotondella e Stigliano	6 ottobre 1998
	Potenza	Ufficio delle entrate di **Potenza** e sezione staccata di Montemurro	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed uffici del registro di Potenza e Montemurro	8 ottobre 1998
SICILIA	Trapani	Ufficio delle entrate di **Castelvetrano**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Castelvetrano	13 ottobre 1998
		Ufficio delle entrate di **Marsala**	Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Trapani, nonché ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Marsala	14 ottobre 1998
	Caltanissetta	Ufficio delle entrate di **Caltanissetta** e sezione staccata di Mussomeli	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Caltanissetta e Mussomeli	15 ottobre 1998

98A8494

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 settembre 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1995 (sessennali), 1° settembre 1996 (settennali), 1° marzo 1997 (settennali) e 1° settembre 1997 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1998 e scadenza 1° marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594129 del 10 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995 e n. 594297 del 12 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1995, recanti un'emissione di certificati di credito del Tesoro sessennali con godimento 1° settembre 1995, per l'importo di lire 910.815.000.000;

n. 787863/327 dell'11 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 1996, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo di lire 15.160.860.000.000;

n. 178545/334 del 10 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1997, attualmente in circolazione per l'importo di L. 13.889.225.000.000;

n. 178873/340 del 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1997, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° settembre 1997, attualmente in circolazione per l'importo di L. 19.378.715.000.000;

i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° settembre 1998 e scadenza 1° marzo 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° settembre 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° marzo 1999, è accertato nella misura del:

2,55% per i CCT sessennali 1° settembre 1995, in circolazione per L. 910.815.000.000, cedola n. 7;

2,55% per i CCT settennali 1° settembre 1996, in circolazione per L. 15.160.860.000.000, cedola n. 5;

2,40% per i CCT settennali 1° marzo 1997, in circolazione per L. 13.889.225.000.000, cedola n. 4;

2,40% per i CCT settennali 1° settembre 1997, in circolazione per L. 19.378.715.000.000, cedola n. 3.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 1.208.258.272.500 così ripartite:

L. 23.225.782.500 per i CCT sessennali 1° settembre 1995;

L. 386.601.930.000 per i CCT settennali 1° settembre 1996;

L. 333.341.400.000 per i CCT settennali 1° marzo 1997;

L. 465.089.160.000 per i CCT settennali 1° settembre 1997,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A8391

DECRETO 14 settembre 1998.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1992, 1° ottobre 1993, 1° aprile 1994, 1° ottobre 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1998 e scadenza 1° aprile 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 825339/259 del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1992, attualmente in circolazione per l'importo di L. 10.851.845.000.000;

n. 101145/284 del 22 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1993, attualmente in circolazione per l'importo di L. 6.000.000.000.000;

n. 397552/292 del 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 14.230.000.000.000;

n. 398420/295 del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1994, attualmente in circolazione per l'importo di L. 18.141.615.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° ottobre 1998 e scadenza 1° aprile 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento il 1° ottobre 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° aprile 1999, è determinato nella misura del:

2,65% per i CCT settennali 1° aprile 1992, in circolazione per L. 10.851.845.000.000, cedola n. 14;

2,45% per i CCT settennali 1° ottobre 1993, in circolazione per L. 6.000.000.000.000, cedola n. 11;

2,45% per i CCT settennali 1° aprile 1994, in circolazione per L. 14.230.000.000.000, cedola n. 10;

2,45% per i CCT settennali 1° ottobre 1994, in circolazione per L. 18.141.615.000.000, cedola n. 9.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 1.227.678.460.000, così ripartite:

L. 287.573.892.500 per i CCT settennali 1° aprile 1992;

L. 147.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1993;

L. 348.635.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1994;

L. 444.469.567.500 per i CCT settennali 1° ottobre 1994,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A8392

DECRETO 16 settembre 1998.

Rideterminazione dell'importo della terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, emessi con decreto ministeriale del 25 giugno 1998 per rimborso di crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-*bis,* con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 472259 del 25 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 dell'8 luglio 1998 con il quale è stata disposta, per le finalità di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1995, di durata ottennale, per l'importo di nominali L. 1.767.840.000.000, indicando, nell'elenco allegato al decreto stesso, i nominativi dei soggetti creditori d'imposta, gli importi rispettivamente attribuiti nonché le relative aziende di credito mandatarie;

Vista la lettera in data 2 settembre 1998 con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che, a seguito di ulteriori indagini espletate, è risultato che per la società Pirelli S.p.a, inserita nel citato elenco dei contribuenti aventi diritto al rimborso di crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato per L. 2.320.000.000, tale rimborso non ha più ragione d'essere, in quanto già in precedenza effettuato;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare l'importo della terza tranche dei succitati certificati di credito del Tesoro, nonché di dover sostituire il certificato globale provvisorio al portatore rappresentativo della tranche medesima;

Ritenuta, altresì, la necessità di rettificare l'elenco allegato al già citato decreto ministeriale del 25 giugno 1998 nella parte relativa al suddetto contribuente titolare di crediti d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto ministeriale del 25 giugno 1998, citato nelle premesse, l'importo della terza tranche dei certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, emessi con il decreto stesso per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 agosto 1994, n. 457, è rideterminato in nominali L. 1.765.520.000.000.

Il certificato globale provvisorio al portatore dell'importo di L. 1.767.840.000.000, rappresentativo della suddetta tranche, verrà annullato e sostituito con altro di valore pari all'importo nominale rideterminato nella misura stabilita dal comma precedente.

All'elenco allegato al citato decreto ministeriale del 25 giugno 1998 è apportata la seguente variazione:

è annullato il numero progressivo 5) dell'elenco medesimo, relativo all'azienda di credito mandataria Credito Italiano - codice ABI 2008 - creditore d'imposta Pirelli S.p.a.; importo dei certificati assegnati: L. 2.320.000.000.

Gli interessi relativi alle prime sette cedole dei certificati di credito di cui al comma precedente, corrisposti per l'importo di L. 637.559.200, verranno riversati, con valuta pari al giorno della corresponsione, alla Banca d'Italia, che provvederà a trasferirli con la stessa valuta sul conto corrente intrattenuto dal Tesoro con la medesima per il servizio finanziario dei certificati di credito del Tesoro.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, modalità di emissione e disposizioni di cui al citato decreto ministeriale del 25 giugno 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8420

DECRETO 22 settembre 1998.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la «classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i propri decreti del 23 settembre 1996 e del 24 settembre 1997 recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8491

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 maggio 1998.

Modificazioni al decreto dirigenziale 22 dicembre 1997 in materia di produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza.

IL DIRETTTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il precedente decreto dirigenziale del 22 dicembre 1997, iscritto, in data 8 gennaio 1998, al n. 32 del registro «Visti semplici» della ragioneria centrale presso il Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1998, registro n. 1, foglio n. 9, relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto;

Considerato che nell'anno 1997 è stata prevista la produzione di n. 730.000 dosi di vaccino contro la peste suina classica, al prezzo di L. 145 a dose oltre I.V.A., da realizzare con l'utilizzo dell'antigene prodotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Perugia, nell'anno 1996, di proprietà di questo Ministero;

Considerato, altresì, che proprio nel su riferito anno 1996 sono state prodotte n. 400.000 dosi di antigene virale e non n. 730.000 dosi e che di conseguenza, l'Istituto suindicato deve allestire la differenza di n. 330.000 dosi di antigene virale per poter procedere alla fornitura prevista nel contratto n. 3580 di repertorio stipulato il 31 dicembre 1997;

Accertato che il prezzo unitario delle 330.000 dosi è di L. 350 e non di L. 145;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni;

Decreta:

Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 4 del decreto dirigenziale 22 dicembre 1997 indicato nelle premesse, viene modificato come segue:

«Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto utilizzando n. 400.000 dosi di antigene virale prodotto per conto del Ministero della sanità nell'anno 1996, al prezzo di L. 145 a dose oltre I.V.A. e allestendo n. 330.000 dosi di antigene virale per il completamento della fornitura di vaccino antipestoso relativo all'anno 1997, al prezzo di L. 350 a dose oltre I.V.A.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Roma, 8 maggio 1998

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 4

98A8422

DECRETO 31 agosto 1998.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1994 con il quale l'Azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è stata autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza in data 19 agosto 1998 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza è autorizzata ad includere nell'équipe respon-

sabile delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1994, il seguente sanitario:

Favretti dott. Franco, dirigente medico di secondo livello dell'unità operativa di chirurgia generale seconda dell'azienda unità locale socio-sanitaria n. 6 di Vicenza.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda unità locale sociosanitaria n. 6 di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A8421

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Lando Conti», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del collegio sindacale depositata c/o la C.C.I.A.A. di Grosseto in data 16 settembre 1997;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'U.P.L.M.O. di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 23 ottobre 1997 le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Lando Conti», con sede in Grosseto, via Goldoni 9, costituita in data 11 febbraio 1987, rogito notaio dott. Giorgio Ciampolini, repertorio n. 65179, registro società n. 6642, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1274/225766, sez. 4ª, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 4 settembre 1998

Il direttore: BUONOMO

98A8425

DECRETO 10 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Castello Prima», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 15 novembre 1997, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa edilizia «Il Castello Prima», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esecuzione;

Ravvisa le necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Il Castello Prima», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dottor Giovanni Giuliani in data 6 luglio 1990, repertorio n. 7523, registro società n. 9016, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il dott. Silvio Paolo Magnanego, nato a Genova il 7 maggio 1970 e residente in Roma, via Salita Monte del Gallo n. 27, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8424

DECRETO 14 settembre 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «7 Chiese», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1986 con il quale la società cooperativa «7 Chiese», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gallone Claudio è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha omesso di fornire notizie sulla procedura affidatagli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Marco Strabbioli, nato a Roma il 10 agosto 1965 e residente in Roma, via Collazia n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «7 Chiese», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 agosto 1986, in sostituzione del dottor Gallone Claudio

Roma, 14 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8423

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 14 settembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 14 maggio 1998 nella provincia di Trento;

grandinate 16 giugno 1998 nella provincia di Trento;

grandinate dal 21 giugno 1998 al 3 luglio 1998 nella provincia di Trento;

grandinate 7 luglio 1998 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del caratere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento:

grandinate del 14 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Aldeno, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Calavino, Cavedine, Civezzano, Drena, Dro, Fiavè, Isera, Lomaso, Mori, Nogaredo, Nomi, Pergine Valsugana, Volano;

grandinate del 16 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio del comune di Caldonazzo;

grandinate del 21 giugno 1998, del 3 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Coredo, Giovo, Lavis,

Nanno, Nave San Rocco, Pergine Valsugana, Sant'Orsola, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Storo, Taio, Tassullo, Terlago, Trento, Vezzano, Zambana;

grandinate del 7 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g),* nel territorio dei comuni di Faedo, Mezzocorona, Roverè della Luna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8394

DECRETO 14 settembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

brinate dal 23 marzo 1998 al 31 marzo 1998 nella provincia di Perugia;

grandinate 17 aprile 1998 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del caratere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

brinate dal 23 marzo 1998 al 31 marzo 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Perugia;

grandinate del 17 aprile 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Foligno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8395

DECRETO 14 settembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione del-

l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 27 aprile 1998 al 14 luglio 1998 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli, Torino;

piogge alluvionali dal 27 maggio 1998 al 2 luglio 1998 nelle province di Biella, Novara, Vercelli;

Accertata l'esistenza del caratere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

grandinate del 14 maggio 1998, del 15 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Carpeneto, Rocca Grimalda;

grandinate dell'11 giugno 1998, del 15 giugno 1998, del 17 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Casal Cermelli, Castelletto Merli, Cereseto, Cerrina, Gabiano, Giarole, Pomaro Monferrato, Ponzano Monferrato, Serralunga di Crea, Valmacca, Villa miroglio.

Asti: grandinate dell'11 giugno 1998, del 15 giugno 1998, del 3 luglio 1998, del 14 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Agliano, Albugnano, Antignano, Asti, Cantarana, Castellero, Cellarengo, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Dusino San Michele, Isola d'Asti, Maretto, Mombercelli, Moncalvo, Mongardino, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Penango, Revigliasco d'Asti, Roatto, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Paolo Solbrito, Valfenera, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

Biella:

piogge alluvionali del 27 maggio 1998, del 28 maggio 1998, del 29 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Occhieppo Inferiore, Sagliano Micca, Valdengo;

piogge alluvionali del 27 maggio 1998, del 28 maggio 1998, del 29 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Castelletto Cervo, Cerrione, Cossato, Gifflenga, Massazza, Verrone, Villanova Biellese;

grandinate del 23 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), g)*, nel territorio dei comuni di Roppolo, Viverone;

piogge alluvionali del 2 luglio 1998 - provvidenze di cui all 'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Caprile.

Novara:

piogge alluvionali del 28 maggio 1998, del 29 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a*), nel territorio dei comuni di Barengo, Cavaglietto, Maggiora;

grandinate del 7 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio del comune di Barengo;

grandinate del 1º luglio 1998, del 3 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Bellinzago Novarese, Ghiffa.

Torino:

grandinate del 27 aprile 1998, del 27 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Borgaro Torinese, Lanzo Torinese, Leinì;

grandinate del 5 giugno 1998, dell'11 giugno 1998, del 23 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Borgomasino, Casalborgone, Maglione, Mazzé, Pino Torinese, Vische.

Vercelli:

piogge alluvionali del 27 maggio 1998, del 28 maggio 1998, del 29 maggio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Formigliana, Rovasenda;

grandinate dell'11 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Borgo d'Ale, Moncrivello;

grandinate dell'11 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Borgo d'Ale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8396

DECRETO 14 settembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ascoli Piceno e Macerata.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 17 maggio 1998 al 12 giugno 1998 nella provincia di Macerata;

piogge persistenti dal 17 maggio 1998 al 12 giugno 1998 nella provincia di Ascoli Piceno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ascoli Piceno:

piogge persistenti dal 17 maggio 1998 al 12 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Campofilone, Cupra Marittima, Fermo, Force, Lapedona, Massignano, Monte Rinaldo, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Monterubbiano, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Santa Vittoria in Matenano, Venarotta;

piogge persistenti dal 17 maggio 1998 al 12 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Altidona, Amandola, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Castignano, Castorano, Falerone, Fermo, Force, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Monsampolo del Tronto, Monte Urano, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Montegiorgio, Monteprandone, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano.

Macerata:

piogge persistenti dal 17 maggio 1998 al 12 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Fiuminata, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Pievebovigliana, Ripe San Ginesio;

piogge persistenti dal 17 maggio 1998 al 12 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Castelraimondo, Fiuminata, Gagliole, Macerata, Recanati, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Tolentino, Treia, Urbisaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8397

DECRETO 14 settembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova e Sondrio.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 11 giugno 1998 nella provincia di Brescia;

grandinate 11 giugno 1998 nella provincia di Lodi;

grandinate 16 giugno 1998 nella provincia di Cremona;

grandinate 23 giugno 1998 nella provincia di Sondrio;

piogge alluvionali dal 26 giugno 1998 al 7 luglio 1998 nella provincia di Sondrio;

grandinate 3 luglio 1998 nella provincia di Mantova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brescia: tromba d'aria dell'11 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Visano.

Cremona: grandinate del 16 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Gussola, Martignana di Po.

Lodi: grandinate dell'11 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cornegliano Laudense, Lodi, Massalengo, Pieve Fissiraga.

Mantova: grandinate del 3 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara, Goito, Guidizzolo, Marmirolo, Monzambano, Ponti sul Mincio, Rodigo, Roverbella, Volta Mantovana.

Sondrio:

grandinate del 23 giugno 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Bianzone, Villa di Tirano;

piogge alluvionali dal 26 giugno 1998 al 7 luglio 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Ardenno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8398

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 16 settembre 1998.

Autorizzazione del mercato italiano dei futures su titoli di Stato (MIF) S.p.a. all'esercizio del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. (Deliberazione n. 11618).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, l'art. 61, l'art. 62, comma 2, l'art. 63, commi 1 e 3, l'art. 64, lettera *c)*, l'art. 73 del citato decreto;

Vista la propria delibera n. 10386 del 18 dicembre 1996 e successive modifiche, con la quale è stato iscritto nell'elenco dei mercati autorizzati il mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato;

Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con propria delibera n. 11521 del 1º luglio 1998, ed in particolare l'art. 3, che stabilisce il capitale minimo delle società di gestione dei mercati e l'art. 4, che individua le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati che possono essere svolte dalle società di gestione;

Vista la lettera del mercato italiano dei futures su titoli di Stato S.p.a. del 31 luglio 1998, con la quale è stato trasmesso il regolamento del mercato dei contratti uniformi a termine dei titoli di Stato adottato dall'assemblea ordinaria della medesima società;

Vista la propria lettera del 2 settembre 1998, con la quale sono state comunicate le osservazioni in merito al suindicato regolamento;

Vista la lettera del mercato italiano dei futures su titoli di Stato S.p.a. del 2 settembre 1998, con la quale è stato trasmesso il regolamento nel quale sono state recepite le osservazioni formulate dalla Consob;

Considerato che sussistono i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Ritenuto che il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

Sentita la Banca d'Italia;

Delibera:

Il mercato italiano dei futures su titoli di Stato S.p.a. è autorizzato all'esercizio del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

Il mercato italiano dei futures su titoli di Stato S.p.a. rende noto, mediante avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, che presso la propria sede legale è disponibile copia del regolamento dei mercati da essa organizzati e gestiti. Copia del regolamento deve essere messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La presente delibera entra il vigore il 17 settembre 1998.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 16 settembre 1998

p. *Il presidente:* ONADO

98A8426

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/1990;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 7 aprile

1998, senato accademico seduta del 29 giugno 1998, consiglio di amiministrazione seduta del 9 settembre 1998);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

DIPLOMA IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 1.

Presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Palermo è istituito il diploma universitario in economia e gestione delle imprese.

Art. 2.

Il diploma ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici che sia orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalla specifica area professionale connessa allo svolgimento dell'amministrazione aziendale, sia dall'interno delle imprese sia come consulenza esterna ad esse.

Art. 3.

Il diploma ha durata triennale e la frequenza è obbligatoria, con una tolleranza massima del 20% per ognuna delle attività didattiche d'aula previste per ciascun insegnamento.

Art. 4.

Al diploma possono accedere gli studenti italiani muniti del titolo di scuola media superiore e gli studenti non italiani muniti di un titolo equipollente riconosciuto dall'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 5.

Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso del corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di diploma di cui al successivo art. 6 e sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili e secondo i criteri generali fissati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

In ogni caso il numero degli iscritti non può superare le 200 unità per ogni anno di corso.

Art. 6.

Per l'ammissione al diploma è richiesto il superamento di esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi anche mediante domande a risposte multiple, eventualmente integrata da un colloquio e da una valutazione di titoli secondo quanto stabilito, ove compatibile, nella delibera del consiglio di facoltà del 7 settembre 1994 relativa alle «modalità per l'ammissione ai diplomi».

Sono ammessi al diploma coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Rimane in ogni caso requisito d'ammissione il superamento della prova scritta e dell'eventuale colloquio con un punteggio minimo in ciascuna prova di 6/10 (o rapporto numerico equivalente).

Entro il termine utile per consentire un periodo di frequenza non inferiore al 90% delle attività didattiche complessive del diploma ed all'80% delle attività didattiche di ciascun insegnamento, è consentito surrogare eventuali iscritti che abbiano espressamente rinunciato con altri idonei, secondo il loro ordine di graduatoria.

Art. 7.

È costituito un consiglio di diploma, presieduto da un presidente eletto dal consiglio medesimo. Per la composizione ed il funzionamento del consiglio si applicano le disposizioni previste dallo statuto dell'Università di Palermo.

Art. 8.

Il piano di studi del corso di diploma comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti ed altri insegnamenti, per un numero complessivo di 16 annualità equivalenti con esami di profitto, più un insegnamento di conoscenze informatiche di base ed uno di lingua straniera moderna con prove idoneative.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto sull'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata eventualmente maturata in stages, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 9.

Gli insegnamenti annuali e semestrali di norma comprendono, rispettivamente, 70 e 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti siano svolti con corsi annuali oppure semestrali, nel rispetto del numero complessivo di annualità equivalenti previste nelle varie aree disciplinari.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 6 corsi semestrali del corso di diploma possono essere svolti coordinando moduli di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente riserva non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti, e organizza la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La medesima struttura può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 4 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso essa dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dei vincoli imposti all'ordinamento didattico.

Art. 10.

Nell'ordinamento didattico del diploma sono assumibili gli insegnamenti di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992, a condizione che la struttura didattica competente li dichiari espressamente compatibili con le specifiche finalità formative del corso di studi.

La medesima struttura determina, secondo il regolamento didattico vigente, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio di studenti da altri corsi di diploma e da corsi di laurea, in relazione anche al sistema dei crediti didattici e tenendo espressamente conto delle specifiche finalità formative dei diversi corsi di studio.

Nel caso di passaggio da un corso di laura al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà in ogni caso superare le 100 ore.

Art. 11.

Nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento vigente, in prima applicazione gli insegnamenti previsti sono i seguenti, così ripartiti nei tre anni di corso:

I Anno:

1) istituzioni di economia;

2) economia aziendale;

3) istituzioni di diritto privato;

4) istituzioni di diritto pubblico;

5) metodi matematici per la gestione delle aziende (insegnamenti fondamentali e corsi annuali) per un totale di anno di 5 annualità effettive.

II Anno - I semestre:

1) economia e politica industriale;

2) ragioneria generale ed applicata;

3) organizzazione aziendale (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali);

4) diritto commerciale (insegnamento caratterizzante e corso semestrale);

5) statistica (insegnamento fondamentale e corso annuale).

II Anno - II semestre:

1) scienza delle finanze;

2) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

3) finanza aziendale;

4) matematica finanziaria (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali) per un totale di anno di 5,5 annualità equivalenti.

III anno - I semestre:

1) analisi e contabilità dei costi;

2) marketing;

3) tecnica bancaria;

4) diritto tributario (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali);

5) insegnamento «libero» I;

6) insegnamento «libero» II (corsi semestrali).

III Anno - II semestre:

1) revisione aziendale;

2) tecnica professionale;

3) economia e tecnica degli scambi internazionali (insegnamenti caratterizzanti e corsi semestrali);

4) insegnamento «libero» III;

5) insegnamento «libero» IV (corsi semestrali) per un totale di anno di 5,5 annualità equivalenti.

Materie «libere» (corsi semestrali, a scelta degli studenti): gestione informatica dei dati aziendali; merceologia; programmazione e controllo; strategia e politica aziendale; tecnologia dei cicli produttivi; diritto del lavoro; diritto della previdenza sociale; diritto fallimentare; diritto industriale; deiritto amministrativo; diritto penale commerciale; statistica aziendale.

Art. 12.

I corsi sono costituiti da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari e conferenze. Di regola tutti i corsi d'insegnamento sono distinti dai corsi della facoltà di economia e delle altre facoltà.

Art. 13.

La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove *in itinere*, delle prove idoneative e del colloquio finale.

Art. 14.

Nello svolgimento del corso di studi, per gli insegnamenti non coperti da professori di ruolo si fa ricorso ad affidamenti, supplenze e contratti ex art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In via integrativa sono previsti i contratti ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, contratti e/o assegni di assistenza didattica e/o di colstudi laborazione scientifica per dottori di ricerca e laureati qualificati, nonché testimonianze esperte provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.

È previsto il ricorso a contratti di collaborazione part-time con studenti e per servizi vari di coordinamento amministrativo e tecnico.

La struttura didattica competente fissa annualmente le priorità nel ricorso a contratti di diritto privato con soggetti non strutturati nell'amministrazione universitaria, nel rispetto delle preminenti finalità formative del corso di diploma.

Art. 15.

L'importo di tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti al diploma è stabilito, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 settembre 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A8427

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 febbraio 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1994/96, che per l'Università di Parma prevede, tra l'altro, l'istituzione del diploma universitario in «Operatore tecnico di laboratorio farmaceutico»;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica»;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 114 del vigente statuto dell'Università di Parma è cosi modificato:

«Art. 114. — La facoltà di farmacia conferisce:

La laurea in farmacia.

La laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Il diploma in informazione scientifica sul farmaco.

Il diploma in tecniche erboristiche.

Il diploma in operatore tecnico di laboratorio farmaceutico.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge».

Dopo l'art. 135 e con conseguente scorrimento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

«Art. 136 (*Istituzione e durata del corso di diploma*). — Presso la facoltà di farmacia dell'Università di Parma è istituito, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, il diploma universitario in operatore tecnico di laboratorio farmaceutico.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del tecnico di laboratorio farmaceutico.

In particolare, il corso di diploma fornirà le competenze necessarie alla produzione, controllo ed analisi

dei medicinali, così come richieste dalle industrie produttrici di specialità medicinali, prodotti galenici, cosmetici e dietetici.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facoltà. Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 137 (*Corsi di laurea e di diploma universitari affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 136 è dichiarato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario al corso di laurea sopra citato, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica e professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario laddove esistenti o da un corso di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, riconoscerà gli insegnamenti, sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 138 (*Articolazione del corso degli studi*). — Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi secondo quanto deliberato dal consiglio di corso di diploma, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattica complessiva è di 1500 ore.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere o aziende industriali, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari od integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a 15.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale dovrà essere discusso un elaborato finale relativo all'attività di tirocinio.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nell'art. 141.

Art. 139 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di diploma, definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 136;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il

relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 140 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatori. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze o professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dallo statuto dell'Università.

Art. 141 (*Aree didattiche, contenuti didattico-formativi e relativi settori scientifico-disciplinari*).

1) Area chimica (3 annualità).

Settori scientifico-disciplinari: C01A Chimica analitica, C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica, C02X Chimica fisica.

Lo studente deve acquisire i principali fondamenti della chimica nelle sue diverse articolazioni con particolare riguardo a: natura degli elementi, legame chimico, stati di aggregazione, equilibrio chimico, concetti di solubilità, acidità e basicità, reattività chimica; dovrà inoltre acquisire conoscenze sui principali gruppi funzionali organici e loro reattività; sulle principali metodologie strumentali, sull'elaborazione dei dati analitici e sui fondamenti di chimica fisica.

2) Area matematica-fisica (2 annualità).

Settori disciplinari: A02A Analisi matematica, A04A Analisi numerica, A02B Probabilità e statistica matematica, B01B Fisica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Lo studente deve acquisire le basi di fisica necessarie per l'apprendimento delle discipline del corso di diploma e acquisire le competenze pratiche per l'uso di mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dei dati.

3) Area biologica (2 annualità).

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E08X Biologia farmaceutica, E13X Biologia applicata, E12X Microbiologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della biologia e della biochimica generale ed applicata alle molecole di interesse biologico ed ai meccanismi molecolari dei processi. Deve inoltre acquisire nozioni fondamentali di microbiologia applicata ai procedimenti farmaceutici.

4) Area chimico farmaceutica (3 annualità).

Settori scientifico-disciplinari: C07X Chimica farmaceutica.

Lo studente deve acquisire nozioni per una conoscenza adeguata della chimica farmaceutica finalizzata sia alla utilizzazione delle principali classi di farmaci che all'applicazione dei più recenti tipi di approccio alla progettazione dei farmaci. Inoltre deve avere la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci nelle preparazioni farmaceutiche secondo i metodi ufficiali.

5) Area tecnologica (1 annualità).

Settore scientifico-disciplinare: C08X Farmaceutico tecnologico applicativo.

Lo studente deve apprendere nozioni relative alla manipolazione delle materie prime ed eccipienti, la loro utilizzazione nelle forme farmaceutiche, le metodologie della tecnica ed i procedimenti di fabbricazione delle forme.

6) Area farmacologica (2 annualità).

Settori scientifico-disciplinari: E07X Farmacologia.

Lo studente deve acquisire conoscenze della farmacologia, farmacoterapia e tossicologia negli aspetti relativi alla somministrazione, azione, metabolismo e tossicità.

7) Area professionalizzante (2 annualità).

Settori scientifico-disciplinari: P02B Economia e gestione delle imprese; C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo.

Lo studente deve acquisire le nozioni di produzione e controllo dei medicinali, con particolare riguardo agli aspetti tecnologici ed industriali. Deve ricevere altresì nozioni di farmacoeconomia, marketing e norme di qualità e di sicurezza».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 luglio 1998

p. *Il rettore:* LE MOLI

98A8386

DECRETO RETTORALE 21 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 5 maggio 1997 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* del 19 luglio 1995, n. 167 e del 17 giugno 1997, n. 139 - serie generale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Preso atto della nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 recante «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Visto il decreto rettorale del 1° luglio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1998;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 702 del 1° luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998 e relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia, è rettificato con le seguenti correzioni:

L'art. 304 è sostituito dal seguente:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Art. 304. — È istituita presso l'Università degli studi di Parma la scuola di specializzazione in nefrologia. La scuola di specializzazione in nefrologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia.

La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza di seconda fascia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della nefrologia, comprensiva degli aspetti connessi alla terapia sostitutiva della funzione renale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia

Conseguito il titolo di specialista, è possibile frequentare la scuola per un ulteriore anno di perfezionamento, indirizzato a settori subspecialistici.

Dopo l'art. 304 viene inserito l'art. 305:

Art. 305. — Il corso di specializzazione ha la durata di 5 anni.

Ciascun anno di corso prevede indicativamente 300 ore di didattica formale e seminariale ed inoltre attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture nefrologiche universitarie ed ospedaliere sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di clinica medica, nefrologia e scienze della prevenzione, le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché quelle del S.S.N. (convenzionate) ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologie dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo gli standards stabiliti con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La didattica formale viene svolta nelle strutture universitarie. L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Al fine di garantire un congruo addestramento in tutti i campi della nefrologia clinica, la formazione dello studente potrà compiersi anche in più di una struttura, secondo i piani di studio e di addestramento professionalizzante previsti al successivo art. 3 e art. 4.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in n. 4 (quattro) per ciascun anno di corso, per un totale di n. 20 (venti) specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di clinica medica, nefrologia e scienze della prevenzione.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenute equipollenti dalle competenti autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla;

b) 10 punti da prova orale;

c) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti alla specialità, stabiliti con delibera del consiglio della scuola;

d) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti alla specialità;

e) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da quattro docenti nominati secondo la normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 21 agosto 1998

p. *Il rettore:* LE MOLI

98A8385

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 26 settembre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/9/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - n. L 84 del 26 marzo 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 20 del 13 marzo 1997.

98A8403

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proclamazione dei membri del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto ministeriale del 14 settembre 1998, registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia al n. 6874 il 16 settembre 1998, sono stati eletti membri del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 1998/2000 i seguenti notai:

prima zona: Mazzola Mario, Cotto Giuseppe;
seconda zona: Priore Concetta;
terza zona: Roveda Guido, Condò Gianfranco;
quarta zona: Pasqualis Paolo, Piccoli Paolo;
quinta zona: Vullo Alberto;
sesta zona: Lazzeroni Cesare;
settima zona: Mariconda Gennaro, Piccinetti Antonella;
ottava zona: Faedda Mario;
nona zona: Clericò Luciano;
decima zona: De Cinque Germano;
undicesima zona: Santangelo Enrico;
dodicesima zona: Lops Francesco Paolo;
tredicesima zona: Gibboni Francesco;
quattordicesima zona: Monteleone Giampiero;
quindicesima zona: Vigneri Giovanni, Rocca Enrico.

98A8428

Proclamazione dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato

Con decreto ministeriale del 14 settembre 1998, registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia al n. 6875 il 16 settembre 1998, sono stati eletti revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato per il triennio 1998/2000 i seguenti notai:

a) per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto:

revisore effettivo: Motta Enzo;

revisore supplente: Torrente Giuseppe;

b) per le regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria:

revisore effettivo: Fornari Alberto;

revisore supplente: Ragnisco Francesco Maria;

c) per le regioni: Campania, Puglia, Basilicata e Salerno, Calabria e Sicilia:

revisore effettivo: Giusti Raffaele;

revisore supplente: Costantini Michele.

98A8429

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, in Taurisano

Con decreto ministeriale 1º settembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia dei santi apostoli Pietro e Paolo, con sede in Taurisano (Lecce).

98A8430

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto suore clarisse apostoliche, in Rieti

Con decreto ministeriale 1º settembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto suore clarisse apostoliche, con sede in Rieti.

98A8431

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di S. Marco Evangelista, in Creazzo

Con decreto ministeriale 1º settembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Marco Evangelista, con sede in Creazzo (Vicenza).

98A8432

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia S. Antonio Abate, in Veglie

Con decreto ministeriale 1º settembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in Veglie (Lecce).

98A8433

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle suore convittrici del Bambin Gesù, in San Severino Marche

Con decreto ministeriale 1º settembre 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle suore convittrici del Bambin Gesù, con sede in San Severino Marche (Macerata).

98A8434

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento ed intestazione della concessione mineraria per fluorite denominata «Prato del Casone» alla S.r.l. Umbra Ecosistemi, in Gualdo Cattaneo.

Con decreto distrettuale 29 maggio 1998 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma e relativo disciplinare 30 aprile 1998, la concessione mineraria per fluorite denominata «Prato del Casone», sita in territorio dei comuni di Bracciano, Cerveteri e Tolfa, provincia di Roma, è trasferita ed intestata alla S.r.l. Umbra Ecosistemi, con sede e domicilio fiscale in Gualdo Cattaneo (Perugia) - località Ponte di Ferro - via della Centrale n. 1/b, c.a.p. 06035, c.f. n. 02005570540.

98A8405

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Approvazione della graduatoria dei progetti di massima ritenuti idonei al finanziamento nell'ambito del Programma operativo multiregionale.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero per le politiche agricole n. 8 del 16 settembre 1998 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 5283 del 9 settembre 1998 che approva la graduatoria dei progetti di massima ritenuti idonei al finanziamento nell'ambito del Programma operativo multiregionale concernente il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nelle regioni fuori Obiettivo 1 (Regolamento 951/97 - Decisione C.E. n. 1788 del 26 agosto 1997 e decreto ministeriale n. 7589 del 27 ottobre 1997).

98A8406

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca agricola Etnea S.p.a., in Catania

Si comunica che in data 31 agosto 1998 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca agricola Etnea S.p.a., con sede in Catania, disposta con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana del 10 ottobre 1997, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

98A8404

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Macerata risulta vacante un posto di professore unversitario di prima fascia - settore scientifico-disciplinare: Q01C (Storia delle istituzioni politiche) per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

disciplina: Storia delle istituzioni politiche (settore Q01C).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

98A8435

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento per il corso di laurea in scienze della comunicazione, un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

Facoltà di lettere e filosofia:

M04X - Storia contemporanea - disciplina indicata: «Storia del giornalismo».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8447

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università di Modena e Reggio Emilia sono vacanti quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Modena):

settore scientifico-disciplinare L18C Linguistica inglese (disciplina lingua inglese);

settore scientifico-disciplinare Q05A Sociologia generale (disciplina sociologia).

Facoltà di ingegneria (sede di Reggio Emilia):

settore scientifico-disciplinare I17X Elettrotecnica (disciplina elettrotecnica);

settore scientifico-disciplinare I11X Impianti industriali meccanici (disciplina impianti industriali).

Gli aspiranti al trasferimento ai suddetti posti dovranno presentare le proprie domande entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, direttamente ai sottoindicati indirizzi:

facoltà di lettere e filosofia - al preside della facoltà di economia, via Berengario, 51 - 41100 Modena;

facoltà di ingegneria - al presidente del comitato tecnico istituito presso l'Università di Modena, via Università, 4 - 41100 Modena.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante il periodo di effettivo servizio nella qualifica, la classe retributiva in godimento, nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza.

98A8448

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.